

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 11 maggio 2026, n. 74

**Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. per una RSA per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Fondazione Onlus "Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero" denominata "Villa Martini" con dotazione di 15 posti letto sita in Oria (BR) alla Via Epitaffio n.19.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

**Vista** la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

*"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.*

*2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*

*3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie*

di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”;
- e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;
- h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

*“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”*

### 12.3 NORME TRANSITORIE PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e smi AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO E NON CONTRATTUALIZZATE CON LE AA.SS.LL.

*1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:*

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. 2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza.*

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto *“R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento”* la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 *“NORME TRANSITORIE”* - punto 12.1 *“DISPOSIZIONI TRANSITORIE”*, riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 *“NORME TRANSITORIE”* - punto 12.1 *“DISPOSIZIONI TRANSITORIE”*, riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

- In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione

all'esercizio e di accreditamento:

“ PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 12.6 ( 9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accreditamento, ne consegue che i Centri diurni ex art. 60 ter interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2 I Centri diurni ex art. 60 ter che partecipano alle preintese per i posti oggetto di accordo contrattuale ( come da tabella MM) ai soli fini della partecipazione all'assegnazione di ulteriori posti in accreditamento possono presentare istanza congiunta di conferma di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2. (omissis) Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020. Le istanze devono essere inoltrate alla pec (...)dal legale rappresentante della struttura che richiederà alla Regione la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nel limite dei posti già oggetto dell'atto di autorizzazione al funzionamento e, congiuntamente, l'accreditamento istituzionale per max 1 modulo da n. 30 p.l., utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato AUT – ACC - 2 con allegata la documentazione ivi prevista. La Regione, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale verifica l'effettivo il possesso dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale n. 4/2019, e avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) verifica il possesso degli ulteriori requisiti di qualità ai fini dell'accreditamento. Completato l'iter istruttorio, il Dipartimento di Prevenzione/OTA inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dell'attività socio-sanitaria.”*
- In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio:

“1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019.

2.R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 ter - requisiti strutturali

3. R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

4. R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

Con Determinazione n.138 dell'11/05/2017, successivamente integrata con determina n.256 del 06/10/2017 rilasciata dal Direttore del Consorzio dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 veniva rilasciata l'autorizzazione al funzionamento per la struttura in oggetto, per una ricettività di 15 posti letto.

Con Determinazione Regionale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia

n. 415 del 10/05/2018, veniva rilasciata l'iscrizione, della predetta struttura, nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate agli anziani.

Con PEC del 31/01/2020 il legale rappresentante della *"Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero"* in ottemperanza alle previsioni di cui al R.R. 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accreditamento per la Rsa non autosufficienti denominata *"Villa Martini"* ubicata in Oria (BR) alla Via Epitaffio n. 19.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *"Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali"* la Regione assegnava alla Rsa non autosufficienti di titolarità *"Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero"* denominata *"Villa Martini"* n. 15 posti letto ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e n. 15 posti letto di mantenimento anziani ai fini del rilascio dell'accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che *"2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento"*.

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *"DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni"* la Regione confermava alla Rsa non autosufficienti di titolarità del *"Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero"* denominata *"Villa Martini"* l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dal legale rappresentante del *"Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero"* ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Brindisi e Taranto (giusta nota prot. di incarico n. AOO 183\_ 3868 dell' 09/03/2021).

Con PEC del 20/07/2023 acquisita al protocollo della Sezione RP\_10712 del 20/07/2023 il **Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi**, incaricato delle verifiche per la conferma del titolo autorizzativo, inviava nota prot. n. 63016 del 20/07/2023, comunicando che:

*"(...) A conclusione della istruttoria, della verifica dello stato dei luoghi e con la valutazione della documentazione, si ritiene che la struttura denominata "RSA Villa Martini", sita alla via Epitaffio n°19 – Oria (Br) – con n°15 posti letto di mantenimento anziani, NON possiede i requisiti previsti dal RR 4/2019 (carezza di requisiti strutturali ed organizzativi)."*

In particolar modo nel *"Modulo D- Esito delle Verifiche effettuate"*, in cui si motiva l'esito della verifica, si comunicava che: *"1. Nella pianta organica della RSA sono presenti suore che prestano la loro attività in assenza di regolare contratto. Si allega autodichiarazione (ex. Artt. 47 e 75 del DPR 445/2000), a firma di suor Alice Mathew, in qualità di rappresentante legale, in cui si attesta che le suddette suore sono prive di contratto in quanto, in ottemperanza al regolamento interno dell'ente titolare della RSA, svolgono la loro"*

attività esclusivamente sotto forma di volontariato. In particolare, il turno di notte del personale infermieristico è garantito dal servizio di volontariato prestato da suor Liby George. 2. L’RSA è situata in un’ala dello stabile di via Epitaffio civ.19 nel quale opera anche una casa di riposo (ex art.65 del R.R. n.04/2007). Le due strutture, oltre che della reception e della camera ardente, condividono l’utilizzo dei locali al piano seminterrato che comprendono la palestra rieducativa. 3. Risultano in corso i lavori di adeguamento dello spogliatoio della palestra rieducativa e di miglioramento del sistema di allarme.”.

Con PEC del 20/07/2023 e del 28/07/2023 acquisite al protocollo di questa Sezione al n. 10809 del 20/07/2023 e n.11189 del 28/07/2023, il Legale Rappresentante della struttura in oggetto, comunicava: “(...) si coglie l’occasione della trasmissione del Parere da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Brindisi per precisare quanto già detto in sede di ispezione.

1. Non vi sono carenze organizzative nell’organico della RSA. Sono presenti più infermiere nell’organico della struttura ma le stesse non possono essere contrattualizzate in quanto la RSA Villa Martini è una filiare della Congregazione Femminile Serve dei Poveri e le stesse identificandosi come “datore di lavoro” non possono contrattualizzare i propri membri che lavorano all’interno di una struttura di proprietà della stessa congregazione.

2. Non vi sono carenze strutturali nella RSA. Come da planimetria allegata è presente una palestra di oltre 60 mq, ma quest’ultima già autorizzata, dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Brindisi, all’utilizzo in comune per l’RSA E la Casa di Riposo.

3. I lavori di adeguamento dello spogliatoio della palestra rieducativa e di miglioramento del sistema di allarme sono stati correttamente ultimati. (...)”.

Con PEC del 10/08/2023 acquisita al protocollo di questa Sezione RP\_11686 del 10/08/2023 il **Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto** trasmetteva prot. n. 139618 del 10/08/2023 con cui, in riferimento alle verifiche effettuate sui requisiti di accreditamento, comunicava:

“(…) Preso atto che il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi non ha ancora espresso il parere finale ma ha rilasciato solo l’allegato 2 – datato 07.07.2023 – “Scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio – RSA non autosufficienti” (allegato alla presente) evidenziando che “la struttura non risulta in possesso dei requisiti oggetto di verifica” (...) si ritiene che per la RSA NON AUTOSUFFICIENTI R.R. 4/2019 TIPO: MANTENIMENTO ANZIANI n.15 posti letto denominata “Rsa Villa Martini” Via Epitaffio n.19 – Oria (Br), **non si possa esprimere un parere definitivo** relativamente al possesso dei requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. n.16 del 2019 per l’accreditamento istituzionale (Fase di Plan) e della Sezione A del R.R. n.3 del 2010, in quanto, pur valutando positivamente tali requisiti, si resta in attesa di conoscere le valutazioni circa il requisito organizzativo per quanto attiene la figura degli infermieri e la risoluzione delle “non conformità” di carattere strutturale; inoltre il Responsabile Sanitario DR. Fella Salvatore, non ha alcuna specializzazione ma è Medico Generale (...)”

Con PEC del 25/09/2024 acquisita al protocollo di questa Sezione n.465798 del 26/09/2024, il Legale Rappresentante della struttura di che trattasi, trasmetteva nuovamente l’integrazione documentale a seguito del sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi per la verifica dei requisiti inerenti all’autorizzazione all’esercizio.

Dall’istruttoria condotta emergeva che il **Responsabile Sanitario (dott. Fella Salvatore) non possedeva la specializzazione prevista dal Regolamento Regionale n. 4/2019** per lo svolgimento del relativo incarico. Dall’analisi dell’elenco del personale risultava **una carenza di 20 ore settimanali per la figura dell’infermiere notturno**, sebbene tale turno fosse coperto, in via volontaria e senza rapporto contrattuale, da una suora-infermiera; attività che, in ragione della natura religiosa e dei voti pronunciati, non costituiva prestazione lavorativa subordinata ai sensi dell’art. 2094 c.c.

Dall’esame delle planimetrie e della documentazione tecnica risultava che la struttura era dotata esclusivamente di camere da letto, mentre i locali destinati alle ulteriori attività previste dall’art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007 (**palestra, sala mensa, cucina, spazi ricreativi**) risultavano condivisi con **altra struttura riconducibile all’art. 65 del medesimo Regolamento.**

Si comunicava, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il preavviso di rigetto dell'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento (nota protocollata RP\_294050 del 03/06/2025) assegnando al legale rappresentante un termine perentorio di dieci giorni per regolarizzare le carenze strutturali ovvero per comunicare le soluzioni che si intendessero adottare per garantire la separazione e l'autonomia dei diversi setting, ovvero per adeguarsi, entro tre anni dalla verifica, ai requisiti previsti dal Regolamento Regionale 4/2019.

Si richiedeva altresì la trasmissione della documentazione comprovante l'assunzione diretta del personale a decorrere dal 1° ottobre 2022 e l'osservanza continuativa dei requisiti organizzativi minimi e specifici previsti dal Regolamento Regionale.

Veniva disposto l'invito al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi a effettuare una ricognizione dettagliata delle autocertificazioni e dei contratti di lavoro trasmessi, al fine di verificare il rispetto dei requisiti organizzativi a partire dal 1° ottobre 2022, con successiva trasmissione di relazione a questa Sezione.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione o di accertata persistenza delle violazioni, la Regione avrebbe proceduto, senza ulteriore avviso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti.

In data 12/06/2025 e 17/07/2025 con PEC acquisita al protocollo RP\_317904 in data 13/06/2025 e 410277 del 18/07/2025, il Legale Rappresentante ha trasmesso il riscontro alla nota n. 0294050 del 03/06/2025, corredato dai seguenti documenti:

- Elenchi del personale aggiornati al 31 dicembre 2022, 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 3 giugno 2025;
- Planimetria dell'immobile, corredata dalla descrizione degli spazi e firmata dal Legale Rappresentante;
- Contratti di assunzione del personale;
- Modelli UNILAV e D.S.A.N.

Con PEC del 10/03/2026 acquisita al protocollo regionale RP\_130619 del giorno 11/03/2026, il **Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi** riscontrava la nota regionale RP\_294050 del 03/06/2025, comunicando:

*"(...) Nel dare corso all'incarico ricevuto, si è provveduto a nominare il gruppo di lavoro deputato alla verifica della documentazione inviata dalla fondazione Onlus "Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero" con PEC acquisite ai protocolli ASL BR n.0063266 del 13/06/2025; n.0086054 del 19/08/2025; n.0102434 del 06/10/2025; n.0080198 del 29/07/2025; n.0102434 del 06/10/2025, n.0112656 del 31/10/2025, n.0132560 del 23/12/2025, n.0001356 del 08/01/2026, n.0003314 del 13/01/2026, n.0006367 del 19/01/2026, n.0009765 e n. 0009772 del 27/01/2026, n. 0011409 del 29/01/2026 e n.0013772 del 04/02/2026.*

*In particolare, sono stati visionati gli elenchi del personale in organico, i contratti, gli UNILAV, le autodichiarazioni del personale operante all'interno della struttura RSA "Villa Martini", nel periodo compreso tra il 01/10/2022 e il 19/01/2026.*

*Per una ricostruzione coerente dei requisiti organizzativi con decorrenza 01/10/2022, è stato fatto riferimento agli organigrammi aggiornati acquisiti con protocollo ASL n.0102434 del 06/10/2025 e successivi (All. 2). La documentazione inizialmente trasmessa, infatti, è risultata spesso lacunosa o incongruente (a titolo esemplificativo, sono state riscontrate discrepanze tra le date di inizio e fine del rapporto di lavoro riportate nei contratti rispetto a quelle dichiarate negli elenchi e nelle autodichiarazioni, nonché la presenza di personale contrattualizzato non inserito in organico e viceversa), pertanto, si è reso necessario richiedere ripetuti chiarimenti e integrazioni alla Superiore pro tempore suor Alice Matthew. Sulla base delle informazioni raccolte, utilizzando la tabella di riferimento di cui all'art. 7.3.3 del R.R. 4/2019, sono stati calcolati i requisiti organizzativi richiesti in rapporto al numero di posti autorizzati, con riferimento a tutti i periodi in cui sono state indicate modifiche nell'organico, come di seguito riportate: (...).*

## CONCLUSIONI

*Le risultanze della documentazione in atti, coerentemente con quanto esposto, conducono alle seguenti conclusioni:*

### RESPONSABILE SANITARIO

*Nel periodo compreso tra l'01/10/2022 e il 29/01/2024, i medici investiti del ruolo di Responsabile Sanitario risultano privi di specializzazione e di esperienza quinquennale in direzione di dipartimento o esperienza lavorativa decennale svolta in una struttura sanitaria.*

*In merito a tale criticità, è stata acquisita agli atti la dichiarazione giustificativa sottoscritta dalla Superiora pro tempore, Suor Alice Matthew (allegato n. 1). In tale sede, viene precisato che l'affidamento dell'incarico a personale medico non specialista è derivato da una erronea interpretazione dell'art. 5.3 del R.R. 4/2019. Nello specifico, l'avverbio "preferibilmente" contenuto nel dettato normativo ("...il ruolo di Responsabile Sanitario della struttura è affidato a un medico preferibilmente specialista in geriatria, neurologia, cardiologia e discipline equipollenti e affini, o specialista in riabilitazione...") è stato erroneamente inteso quale requisito meramente preferenziale e non vincolante.*

*La suddetta irregolarità risulta formalmente sanata a partire dal 29/01/2024, con il conferimento dell'incarico di Responsabile Sanitario al Dott. Adolfo Alfredo Longo e, per il periodo successivo con decorrenza 15/12/2025, ad oggi, al Dott. Agostino Tommaso Gregorio Dimitri.*

### MEDICO SPECIALISTA

*A decorrere dal mese di luglio 2025, la dott.ssa Maria Grazia Leone, è stata avvicinata dal dott. Agostino Tommaso Gregorio Dimitri.*

*Si rileva che quest'ultimo, avendo raggiunto l'età di 72 anni, versava inizialmente in una condizione di incompatibilità con l'incarico di medico specialista.*

*Con decorrenza 15/12/2025, tuttavia, a seguito della contestuale assunzione, da parte del dott. Dimitri, del doppio incarico di medico specialista e Responsabile Sanitario, la suddetta criticità è stata formalmente sanata. Tale regolarizzazione è avvenuta in virtù dell'articolo 5.3 del R.R. 4/2019 così come modificato dalla D.G.R. n. 1003 del 15/07/2025, il quale, ammettendo l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 8 della L.R. 9/2017 nella circostanza in cui il Medico specialista coincida con la figura del Responsabile Sanitario, consente di derogare al limite massimo di età previsto dall'articolo 15-novies, comma 1, del d.lgs. 502/1992.*

### PERSONALE INFERMIERISTICO

*In merito alla composizione dell'organico infermieristico, a far data dal 01/10/2022 ad oggi, la struttura si avvale della collaborazione di una religiosa regolarmente iscritta all'Ordine degli Infermieri di Roma. La suddetta non presta servizio in regime contrattualizzato, ma, in ottemperanza al regolamento dell'Ente, come "attività di volontariato, vocazionale e caritatevole".*

*In tutti i periodi di tempo presi in considerazione, il delta della tabella di riferimento, in rapporto al numero di posti letto, risulta essere positivo, sebbene la dotazione organica del personale infermieristico non risulti idonea a garantire una copertura assistenziale continuativa nelle 24 ore.*

*A tal proposito, si evidenzia che il testo dell'art. 7.3.3. del R.R. 4/2019 ("..... In presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è rapportato al numero dei posti, fermo restando il rispetto della presenza dell'infermiere professionale e dell'operatore sociosanitario nell'arco delle 24 ore...") appare ambiguo non essendo chiaro se la presenza dell'infermiere "nell'arco delle 24 ore", debba essere intesa come presenza continuativa H24. Una simile interpretazione appare infatti discrepante rispetto allo standard minimo normativo riferito al modulo da 20 p.l., che prevede l'impiego di 2 infermieri diurni e 1 notturno per complessive 108 ore settimanali, inferiori alle 168 ore necessarie per una copertura totale (H24). Si osserva, peraltro, che, nella tabella allegata alla norma, il requisito della continuità "H24" è riportato esplicitamente solo in riferimento al personale OSS.*

*Laddove, tuttavia, l'espressione "nell'arco delle 24 ore" dovesse essere interpretata come obbligo di presenza costante e ininterrotta, si rinvia alla competente Sezione regionale stabilire se tale requisito possa ritenersi comunque soddisfatto, tenendo conto che, essendo la RSA gestita da un ente religioso, la suora che presta assistenza infermieristica, risiedendo stabilmente presso i locali siti al primo piano dello stabile di via Epitaffio n. 19 e operando in regime di "attività di volontariato, vocazionale e caritatevole", di fatto assicura una reperibilità e una presenza costante ed effettiva all'interno della struttura.*

### OPERATORI SOCIO SANITARI

*Nel periodo compreso tra il 01/10/2022 e il 30/06/2025, l'assistenza degli OSS è garantita per 150 ore settimanali complessive da personale laico assunto a tempo indeterminato e per le restanti 18 ore, necessarie a garantire la copertura assistenziale H24, da religiosa che non presta servizio in regime contrattualizzato, ma, in ottemperanza al regolamento dell'Ente, come "attività di volontariato, vocazionale e caritatevole".*

*Dall'analisi della documentazione acquisita è emerso che la suddetta religiosa è in possesso del titolo di OSA, ma non è stata prodotta evidenza dell'avvenuta riqualificazione in OSS.*

*Tale criticità viene sanata a partire da luglio 2025 con la sostituzione della religiosa con altra suora, avente qualifica di OSS, che presta la propria attività alle medesime condizioni.*

*Infine, si segnala che a partire da novembre 2025, l'assistenza H24 da parte degli operatori sociosanitari è affidata esclusivamente a personale laico adeguatamente qualificato.*

### CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

*Nel periodo compreso tra il 17/12/2025 e il 17/01/2026, a seguito di un ricambio di personale e della trasformazione di alcuni contratti libero professionali in contratti di subordinazione a tempo determinato, si evidenzia un ricorso ai contratti a termine superiore al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato. La suddetta criticità viene sanata a far data dal 17/01/2026.*

*A tal proposito si chiarisce che è stato considerato il limite del 30% rispetto al personale a tempo indeterminato, come previsto dall'articolo 20 del contratto UNEBA, in osservanza di quanto disposto nella nota del Dipartimento promozione della Salute e del Benessere Animale prot. A00183, n. 9207 del 18/07/2022, che al punto 3 chiarisce che "non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura maggiore al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato, salva diversa disposizione dei contratti collettivi applicati"*

Dall'istruttoria espletata emergono lievi carenze, quantificate in 0,20 ore settimanali, con riferimento alle figure professionali del Medico Specialista, dello Psicologo e dell'Assistente sociale.

Si rileva, inoltre, che il Responsabile Sanitario, dott. Dimitri Agostino, risulta iscritto a un Ordine provinciale diverso da quello della provincia in cui ha sede la struttura. Al riguardo, si evidenzia altresì che non è stata trasmessa alcuna documentazione inerente allo stesso.

Considerato, altresì, che:

- l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018, come modificato dall'art. 30, comma 1 della L. 23 dicembre 2021, n. 238, prevede inter alia che "Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.";
- la L. n. 238/2021 ha abrogato l'obbligo di iscrizione del Responsabile Sanitario di struttura sanitaria privata all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale ha sede la struttura de qua;
- pertanto, il dott. Dimitri Agostino, in qualità di Responsabile Sanitario della struttura de qua non è obbligato ad iscriversi all'Albo di Brindisi territorialmente competente in relazione al luogo in cui ha sede la struttura, ma ha l'obbligo di comunicare al predetto ordine il proprio incarico ai fini della soggezione al relativo potere disciplinare in relazione alle funzioni connesse all'incarico medesimo;

Con Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva:

*"Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole*

*impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti **solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali"**.*

*A titolo esemplificativo:*

*1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;*

*2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).*

*In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con lasequenti clausole aggiuntive:*

*"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;*

*di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)"*

In merito al personale religioso infermieristico operante presso la struttura si evidenzia che:

con Circolare INPS – Direzione centrale Contributi n.51 in data 18/02/1995, nel recare disposizioni in materia di assicurazione dei religiosi che prestano attività presso Istituzioni gestite dagli Ordini o Congregazioni di appartenenza evidenzia:

a) in forza della delibera consiliare n.204 del 21/10/1983 era stata riconosciuta come produttiva di obblighi assicurativi l'attività di lavoro prestata dai religiosi in favore degli Ordini e Congregazioni di appartenenza presso Organizzazioni gestite da tali Ordini e delle Congregazioni ed esplicanti attività che assumevano rilievo nell'ambito dell'Ordinamento giuridico Statuale;

b) La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n.592/13 – 29/12/1989, ha chiarito che l'attività del religioso – di qualunque specie - non può essere considerata come svolta alle dipendenze di un "terzo" quando è prestata a favore dell'Ordine o della Congregazione religiosa di appartenenza, o in istituti di essi facenti parte, dovendosi escludere la prestazione di attività lavorativa e ritenere la sussistenza di opera compiuta "*religionis causa*" in adempimento dei fini della Congregazione;

c) Allo scopo di superare le incertezze determinatesi nella vigenza della delibera n.204/1983 ne è stata disposta la revoca con delibera n.1428 del 07/12/1994 con le seguenti conseguenze:

- Non può pretendersi alcuna contribuzione per l'attività prestata dai religiosi in favore dell'Ordine o della Congregazione di appartenenza;

- Resta confermato l'obbligo assicurativo, secondo il dettato delle leggi n.392 del 03/05/1956 e n.535 del 24/06/1966, nel caso che i predetti religiosi svolgano attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con soggettività giuridica propria e distinta da quella degli Ordini o Congregazioni cui appartengono, facenti capo ad ordini o a Congregazioni diversi da quelli ai quali i religiosi appartengono, oppure a enti o organizzazioni non riconducibili ad alcun Ordine o Congregazione.

I principi precedentemente esposti sono stati sostanzialmente confermati in diverse sentenze (cfr. tra le altre Cass. Sez. lav. 07/04/1978 n.1624 e 22/02/1992 n.2195) con le quali la Suprema Corte ha confermato che il rapporto di lavoro subordinato del religioso non è regolato dalla normativa statale nei seguenti casi:

- Quando le prestazioni lavorative vengono svolte all'interno dell'ordine religioso a favore della sua comunità;
- Quando si verifica un appalto di servizi, stipulato dall'Ordine con terzi per il perseguimento degli scopi istituzionali, e la prestazione del religioso corrisponde all'adempimento dei doveri imposti dalle regole dell'Ordine.

Invece, quando le prestazioni del religioso verso terzi non sono direttamente connesse al suo voto di obbedienza, il rapporto di lavoro è regolato dalla normativa statale.

**In definitiva, quindi, l'attività svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell'ambito della propria Congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività lavorativa ai sensi dell'art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello Stato, bensì opera di evangelizzazione "religionis causa" in adempimento dei fini della Congregazione stessa.**

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene che, ai fini della verifica del rispetto degli standard organizzativi minimi previsti dal RR 4/2019, **il personale infermieristico religioso possa essere validamente conteggiato.**

Tuttavia, la tariffa regionale di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di RSA non autosufficienti di cui alla DGR n. 1512/2020, in ragione dell'impiego di detto personale, dovrà essere determinata in misura ridotta con successivo provvedimento della competente Sezione regionale.

### **Posto quanto sopra, si propone di**

- rilasciare, la **conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3 lett c), e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., a

**Titolare:** Fondazione Onlus "Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero" p.IVA 03905750828

**Rappresentante Legale:** Mathew Alice

**Sede Legale e Operativa:** via Epitaffio n.19 – Oria (BR)

**Attività:** RSA non autosufficienti di cui al R.R. n.4 del 2019

**Denominazione:** "Villa Martini"

**N. posti autorizzati:** 15 posti letto mantenimento anziani di tipo A

**Responsabile sanitario,** Dott. Dimitri Agostino nato il 07/03/1953, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il giorno 11/11/1978, specializzato in Neurologia presso l'Università degli Studi di Bari il 25/11/1982, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Taranto al n.869 dal 30/01/1979.

### **Con la prescrizione**

che il Legale Rappresentante della struttura entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente, invii alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi la seguente documentazione:

- a. relativa al Responsabile Sanitario:
  - attestante i titoli accademici, la relativa iscrizione all'Albo e la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 nonché la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018.
- b. Colmi le carenze riscontrate (-0.20 h/sett.) per la figura del medico specialista, dello psicologo e dell'assistente sociale.
- c. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- d. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- e. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella RSA di cui al RR n.4/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da

- applicare;
- f. Comunicazione Unilav aggiornate di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
- Precisare che
- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione Onlus "Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Fondazione Onlus "Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero" è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE**

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo

stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, la **conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3 lett c), e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., a

**Titolare:** Fondazione Onlus "Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero" p.IVA 03905750828

**Rappresentante Legale:** Mathew Alice

**Sede Legale e Operativa:** via Epitaffio n.19 – Oria (BR)

**Attività:** RSA non autosufficienti di cui al R.R. n.4 del 2019

**Denominazione:** "Villa Martini"

**N. posti autorizzati:** 15 posti letto mantenimento anziani di tipo A

**Responsabile sanitario,** Dott. Dimitri Agostino nato il 07/03/1953, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il giorno 11/11/1978, specializzato in Neurologia presso l'Università degli Studi di Bari il 25/11/1982, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Taranto al n.869 dal 30/01/1979.

#### Con la prescrizione

che il Legale Rappresentante della struttura entro e non oltre giorni 30 dalla notifica della presente, invii alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL Brindisi la seguente documentazione:

- a. relativa al Responsabile Sanitario:
    - attestante i titoli accademici, la relativa iscrizione all'Albo e la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 nonché la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018.
  - b. Colmi le carenze riscontrate (-0.20 h/sett.) per la figura del medico specialista, dello psicologo e dell'assistente sociale.
  - c. Elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel centro diurno, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica professionale, dell'impegno orario, della data di assunzione iscrizione e/o conferimento incarico, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
  - d. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, della qualifica, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, della data di assunzione e/o conferimento incarico; nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
  - e. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nella RSA di cui al RR n.4/2019, nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
  - f. Comunicazione Unilav aggiornate di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
- Precisare che

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Fondazione Onlus "Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero" è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
  - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
  - III. il legale rappresentante della Fondazione Onlus "Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero" è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
  - IV. ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
  - V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*
- di notificare il presente provvedimento:
    - Al legale rappresentante della "Congregazione femminile serve dei poveri-boccone del povero"  
villamartinioria@pec.it
    - Al Direttore generale della ASL Brindisi  
direzionegenerale@asl.brindisi.it
    - Al Dipartimento di Prevenzione Asl Brindisi  
prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
    - Al Direttore dell'Area Servizio Socio Sanitario Asl Brindisi  
servizisociali.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
  - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e. il presente atto, composto da n.20 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00079 Sottoscrittori

Proposta:

- Istruttore Proposta  
Rosa Floriana Cafagna
  
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta  
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo